



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

IN

ANALISI E GESTIONE DELL'AMBIENTE

Classe di laurea magistrale n. 75

Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale Analisi e Gestione dell'Ambiente (AGA) definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo,

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi (CCS);
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità (CAQ).
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) il Comitato di indirizzamento;
 - e) le eventuali Commissioni;
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il CCS provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La CAQ si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Analisi e Gestione dell'Ambiente, presentando in CCS i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il CCS del corso di laurea magistrale in Analisi e Gestione dell'Ambiente ha istituito il Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali, con particolare focus alla progettazione di specifici tirocini formativi curricolari.
7. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. Nello specifico Il CCS in AGA, all'interno dei propri componenti, ha nominato:

- Commissione didattica, composta da docenti, che si occupa di:
 - o istruire le procedure per la predisposizione degli ordinamenti didattici del Corso di Studi;
 - o formulare proposte e pareri in merito alla valutazione dell'attività didattica;
 - o deliberare le pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, valutazione coerenza insegnamenti a scelta autonoma, definizione piani di studio individuali, ecc.);
- Docente referente per la mobilità internazionale che si occupa delle pratiche studenti inerenti la mobilità internazionale.

Art. 4

Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5

Accesso al corso di laurea magistrale

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Analisi e Gestione dell'Ambiente occorre possedere i seguenti requisiti:

A1) laurea triennale nella Classe L-32 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura) ex D.M. 270/2004, **ovvero nella Classe 27** (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura) ex D.M. 509/1999;

oppure

A2) laurea triennale in altra classe con acquisizione di almeno 61 crediti formativi universitari (CFU) tra i sottoelencati Settori Scientifico-disciplinari:

Settori scientifico-disciplinari	CFU minimi
INF/01, ING-INF/05, MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-S/01, SECS-S/02, FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08	12
CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/07	9
Gruppo 1: BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/08, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/16, BIO/18, BIO/19	40 (in almeno due dei tre gruppi si deve possedere un minimo di 10 CFU ciascuno)

<p>Gruppo 2: GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, GEO/10, GEO/11, GEO/12</p>	
<p>Gruppo 3: AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/06, AGR/07, AGR/08, AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/14, AGR/16, AGR/19</p>	

Accertato il possesso dei requisiti curriculari, l'adeguatezza della personale preparazione e l'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate dalla Commissione Didattica, mediante valutazione della carriera pregressa, alla quale potrà seguire una prova o un colloquio su materiali didattici indicati dai docenti interessati. Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito web di AGA. I candidati potranno perfezionare l'immatricolazione a AGA dopo avere superato il colloquio.

Sono esonerati dalla verifica di adeguatezza e dal colloquio i candidati in possesso del requisito A1) che abbiano riportato nell'esame di laurea una votazione pari o superiore a 90/110.

3. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato secondo le scadenze definite dal "Manifesto degli studi di Agraria".

Art. 6 Curriculum

1. All'interno del corso di laurea gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in un unico percorso formativo.

Art. 7 Crediti formativi universitari e conseguimento del titolo di studio

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il credito formativo universitario (CFU).
2. Il Corso di laurea magistrale si articola in 2 anni. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 120 crediti comprensivi della prova finale.
3. Di norma, nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 8 ore dedicate a lezioni frontali;
 - fino a 15 ore di attività didattica assistita (esercitazioni, laboratorio, ecc);
 - 25 ore di tirocinio;
4. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso posso prevedere le seguenti metodologie didattiche:
 - (a) convenzionale (didattica frontale);
 - (b) teledidattica;
 - (c) tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo); (d) seminariale (mono-multidisciplinari).

Art. 8
Articolazione del Corso

1. Il Corso di laurea magistrale comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative caratterizzanti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; c) attività a scelta dello studente;
 - d) ulteriori attività formative sotto forma di tirocini.
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
2. Il numero di crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 9
Attività formative caratterizzanti

1. Le attività formative caratterizzanti comprendono complessivamente 50 CFU. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il corso di laurea magistrale.
2. Le attività formative caratterizzanti sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

Art. 10
Attività formative affini o integrative

1. Le attività formative affini o integrative comprendono complessivamente 30 CFU. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il corso di laurea magistrale.
2. Le attività formative affini o integrative sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

Art. 11
Attività formative a scelta dello studente

1. Le Attività formative a scelta dello studente dispongono di 12 crediti.
2. Le Attività formative a scelta dello studente potranno essere individuate autonomamente dallo studente, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale. Qualora ciò non fosse evidente o si riscontrassero casi di sovrapposizione di contenuti di insegnamenti, la pratica verrà inviata alla Commissione didattica.

Art. 12
Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, è previsto un tirocinio formativo (5 CFU) in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato.
3. Al termine dello svolgimento del Tirocinio lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 13
Prove di Profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 14
Prova finale

1. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi.
2. Nel rispetto dell'impegno personale dello studente, la prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto (tesi) su una esperienza originale di carattere sperimentale su tematiche di natura ambientale, da condursi presso strutture accademiche o extra accademiche accreditate alla ricerca, anche estere. Nella conduzione dell'attività il candidato deve svolgere un ruolo attivo, dimostrando il raggiungimento degli obiettivi di competenza, autonomia e responsabilità che sono uno dei principali obiettivi del percorso didattico.
3. Alla preparazione della tesi sono assegnati 20 CFU.
4. La Laurea Magistrale in Analisi e Gestione dell'Ambiente è conseguita dopo la presentazione della tesi, strutturata in due momenti. Una prima discussione (Pre-laurea) è condotta in seduta riservata alla presenza di una commissione costituita da tre docenti (relatore, docente esperto della materia, altro docente), e successiva presentazione più breve davanti alla Commissione di Laurea convocata in seduta pubblica.
5. Il voto finale, espresso in centodecimi, è formato dalla somma di più punteggi parziali, con valori diversi tra loro. Concorrono alla determinazione del voto: la media ponderata delle votazioni riportate dal candidato nei singoli esami di profitto, la valutazione della commissione di Pre-laurea e il giudizio della Commissione di Laurea determinati in base alla dissertazione scritta, alla sua presentazione, alla tempestività e all'eccellenza. La Commissione di Laurea, all'unanimità, può assegnare il massimo dei voti e la lode al candidato che abbia raggiunto un punteggio complessivo di almeno 111/110. Dettagliate informazioni sulle modalità di svolgimento delle sessioni di pre-laurea e laurea sono riportate sul sito web di AGA.

Art. 15
Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 16
Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 17

Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto;
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 CFU.
5. Il riconoscimento di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo ottenuti grazie alla frequenza e il superamento di esame finale di iniziative didattiche esterne a corsi di laurea, quali Summer Schools, Winter Schools o altre è demandato alla Commissione didattica.

Art. 18

Obblighi della struttura didattica e degli studenti

1. Il corso di laurea magistrale è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare alle responsabilità della professione cui gli studenti aspirano.

Nella comunità del corso di laurea magistrale gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il corso di laurea magistrale assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.
2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui il corso di laurea magistrale è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:
 - adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l'impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;
 - adottare in aula e nei laboratori comportamenti che non ostacolano o disturbano l'apprendimento proprio e altrui;
 - evitare fotocopie non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l'uso improprio per finalità diverse dall'apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di registrazione audio, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del corso di laurea magistrale o dai docenti;

- rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti o nella struttura universitaria, trattando i soli dati personali sensibili dei soggetti cui è stato autorizzato, mantenendo la necessaria riservatezza sui processi organizzativi amministrativi dei quali è venuto a conoscenza;
 - adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o di elaborato di tesi;
 - rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture che frequenta durante le attività formative professionalizzanti ed i tirocini nonché le procedure relative agli infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé e per i soggetti per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti;
 - non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet) dati, audio o video registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative della LM AGA, acquisiti direttamente o indirettamente;
3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difformi agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di Ateneo.

Art. 19

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.